



AssoARPA

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente

PRIME INDICAZIONI SULLA TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE

Come è noto con decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 6, è stato istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) perché le pubbliche amministrazioni possano assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

Nel predetto Piano dovranno essere ricompresi documenti di pianificazione vari, che attualmente le amministrazioni adottano secondo le modalità e le scadenze dettate dalle rispettive norme di riferimento, quali ad esempio:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- e) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il citato articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevedeva nella sua formulazione originaria che entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, l'abrogazione delle disposizione che prevedevano gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al citato decreto legge.

Con successivo decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 228 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Milleproroghe) – è stata disposta, limitatamente all'anno 2022, una proroga del termine di **adozione del PIAO al 30 aprile 2022** con contestuale differimento al 31 marzo 2022 dei termini previsti per l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica per

individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al D.L. 80/2021 e per l'adozione, con Decreto Ministeriale, del piano tipo.

Fino al termine del 30 aprile 2022 il D.L. 228/2021 ha escluso l'applicazione delle sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*Piano della performance*);
- b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Piano organizzativo del lavoro agile*);
- c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (*Piano del fabbisogno del personale*)».

Pertanto, il citato articolo 1 comma 12 del D.L. 228/2021 ha quindi posticipato al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione del Piano integrato nonché al 31 marzo 2022 la data entro la quale dovranno essere adottati i relativi decreti attuativi, che individuano i singoli piani previgenti da intendersi abrogati (conseguentemente viene prorogata al 31 marzo anche l'emanazione del Decreto sul "PIAO tipo").

Con il presente documento AssoArpa vuole fornire alle Agenzie associate prime indicazione di approccio unitario rispetto ai profili applicativi della normativa richiamata, nel periodo ricompreso tra i mesi di gennaio e 30 aprile 2022.

Dal dato letterale delle norme enucleate, stante il rinvio all'adozione dei successivi decreti attuativi pare che, in via transitoria, limitatamente al 2022 e fino al 30 aprile prossimo, debbano essere comunque rispettate modalità e tempistica di adozione dei piani i cui contenuti saranno poi trasfusi nel PIAO.

Tale lettura è, però, attenuata dalla novella normativa che espressamente prevede la disapplicazione, fino al predetto termine, del regime sanzionatorio previsto dalla rispettiva disciplina dei piani della performance, del lavoro agile e del fabbisogno di personale.

Ciò lascia quindi presupporre la possibilità di considerare di fatto ordinarie le scadenze ad oggi vigenti, poiché nessuna sanzione è allo stato applicabile a causa della mancata formale approvazione degli stessi da parte degli organi competenti.

Si invitano le ARPA a valutare l'opportunità di procedere con tempestività all'adozione dei piani in funzione delle esigenze organizzativo-gestionali proprie di ciascuna Agenzia, non rinviando l'attività programmatica ad una fase troppo avanzata dell'anno con possibili conseguenze operative, in termini di disservizio, in relazione alla loro tardiva approvazione. In tal caso i piani approvati dovranno successivamente essere ricompresi nel PIAO con gli eventuali adeguamenti richiesti dalle emanande linee guida e dal definendo schema-tipo.

Da valutare anche se, in attesa dell'adozione del PIAO, operare in base ai piani 2021/2023, già approvati e aggiornati in corso del 2021, con ricadute funzionali anche sul 2022, annualità già oggetto della programmazione triennale 2021/2023.

Con riferimento poi al **Piano anticorruzione-trasparenza**, Il Consiglio dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con delibera n. 1 del 12 gennaio 2022, **ha differito al 30 aprile 2022** il termine di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012 per la presentazione del Piano 2022-2024. Tale disposizione trova fondamento nella necessità che le scadenze in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano coerenti con il sistema che il legislatore ha, da ultimo, inteso delineare, tenuto conto altresì del perdurare dello stato di emergenza sanitaria di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 al 31.03.2022.

In ogni caso, ciascuna Agenzia potrà anticipare l’adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di legalità. Le Agenzie, altresì, che saranno pronte all’adozione dell’intero Piano prima della data del 30 aprile 2022, potranno provvedere all’adozione immediata.

Si ricorda, infine, che AssoArpa procederà alla costituzione di apposito Gruppo di lavoro con l’intento di agevolare le Agenzie nella redazione del primo Piano operativo delle attività ed organizzazione alla luce delle disposizioni attuative del decreto legge 80/2021, previste per la fine del mese di marzo.

Gennaio 2022

Corrado Cantele – ARPA Valle d’Aosta

Giovanni Fantini – ARP AE Emilia Romagna

Lia Manaresi– ARP AE Emilia Romagna

Alberto Manfredi Selvaggi – ARPA Lazio

Marco Passarelli – ARPA Marche

Pietro Testaì – ARPA Sicilia

Anna Toro – ARPA Veneto